

**N. 307**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del  
Ministero delle comunicazioni»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica  
e della Camera dei deputati il 24 novembre 2003)**

---

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137.

### Relazione illustrativa

~~L'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ha riaperto i~~ termini per l'esercizio della delega a suo tempo conferita con l'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, confermando i principi e criteri direttivi indicati nell'art. 12 della medesima legge 59.

In attuazione della legge n. 59 del 1997 è stato emanato tra l'altro, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha definito il quadro organizzativo e istituzionale delle amministrazioni dello Stato.

Il decreto legge 12 giugno 2001 n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo" ha introdotto, tra le altre, disposizioni relative al Ministero delle comunicazioni.

In particolare, l'articolo 6 ha provveduto ad inserire nel decreto legislativo n. 300, al titolo IV, dopo il capo VI, il "capo VI bis Ministero delle comunicazioni". Il medesimo articolo ha inserito, altresì,

nel provvedimento citato, l'articolo 32 bis con cui è stato istituito il Ministero delle comunicazioni e sono state definite le relative attribuzioni.

I successivi articoli 32 ter e quinquies hanno individuato le funzioni, mentre il 32 quater, sotto il profilo dell'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento interno ministeriale, ha fatto rinvio alla normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.

Per normativa vigente a tale data si intende il decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 ("Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero"); il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995 n. 166 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni"); il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537 ("Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni"); il D.M. 2 agosto 2002 pubblicato su G. U. del 1° ottobre 2000 n. 230; il dPCM 4 giugno 2001 pubblicato in G.U. 19 luglio 2001 n. 166; la legge 31 luglio 1997, n. 249 ("Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) che ha ridenominato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Ministero delle comunicazioni ed ha individuato i compiti di spettanza, rispettivamente, del Ministero e dell'Autorità nei settori di comune intervento.

Nel tempo sono state, altresì, emanate altre numerose disposizioni di rilievo che, anche in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, hanno provveduto ad assegnare al Ministero ulteriori attribuzioni; tra queste, in particolare:

- il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con cui è stata data attuazione alla direttiva 97/67/CE relativa al settore postale che ha individuato il Ministero delle comunicazioni quale Autorità di regolamentazione del settore postale;
- il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, attuativo della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, che ha attribuito compiti di sorveglianza e controllo del mercato;
- il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” che ha riportato, in particolare, nella sfera di competenza del Ministero delle comunicazioni, il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze relative alle reti e servizi di telecomunicazioni.

A quanto precede si aggiunge la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordimentali in materia di pubblica amministrazione” che, all’art. 41, comma 8, ha attribuito al Ministero delle comunicazioni la vigilanza ed il controllo sull’assolvimento degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni e licenze di settore, anche se rilasciate dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Da ultimo il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, in attuazione della delega di cui all’art. 41, della legge 1 agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, recependo il recente quadro regolamentare europeo, detta la nuova disciplina per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; lo stesso codice reca,

altresì, disposizioni relative alle reti e ai servizi di comunicazione ad uso privato, alla tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica e ai servizi radioelettrici superando, così, la disciplina, già in parte modificata nel tempo, risalente al 1973 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29.3.73, n. 156).

Alla luce delle riferite disposizioni e delle funzioni e compiti attribuiti al Ministero delle comunicazioni nel tempo è stata ravvisata l'esigenza di intervenire sull'attuale assetto organizzativo ministeriale ed è stato, pertanto, predisposto, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 137 del 2002 l'allegato schema di decreto legislativo che provvede ad apportare modifiche testuali al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla legge 317 del 2001.

Si passa ad illustrare l'articolato del provvedimento in oggetto.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo provvede ad integrare l'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 300/1999, con l'inserimento del Ministero delle comunicazioni tra le amministrazioni escluse dall'applicazione della disciplina concernente l'assunzione, da parte degli Uffici territoriali del governo, delle attribuzioni dei preesistenti uffici periferici statali.

Tale disposizione è coerente con la riconosciuta sussistenza degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.P.R. 24 marzo 1995, n. 166 e 7 del d.m. 4 settembre 1996, n. 537, richiamati dall'art. 32 quater del decreto legislativo 300/1999, come integrato dalla legge 317/2001.

L'articolo 2, al comma 1, apporta modifiche all'art. 32 ter del decreto legislativo n. 300/1999 individuando le funzioni ministeriali, aggiornate alla luce delle intervenute normative, da svolgere tramite gli organi centrali e gli ispettorati territoriali.

Il comma 2 reca una disposizione volta ad attribuire, in via generalizzata, agli uffici centrali e periferici del Ministero la funzione, oltrechè di accertamento, di applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni attinenti alle materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, nonchè a fissare il termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tale attribuzione generalizzata si rende necessaria per superare le disposizioni a suo tempo impartite dal ministero dell'interno, con circolare del 20 marzo 1996, n. 31, che assegnavano al Prefetto, in via residuale, la competenza all'adozione della ordinanza ingiunzione nel settore delle telecomunicazioni, laddove la materia di intervento non fosse stata espressamente riconosciuta agli ispettorati territoriali del Ministero.

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 32 quater del decreto legislativo 300 del 1999, disciplina l'organizzazione del Ministero. Il comma 1 dispone che il Ministero sia articolato in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale e che operi presso il Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale.

Il comma 2 individua, quali uffici centrali, il Segretariato generale e le direzioni generali, in numero di cinque, così denominate:

- direzione generale per la gestione delle risorse umane;

- direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
- direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
- direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
- direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed **informative**.

Il comma 3 prevede tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali in vista delle nuove attività connesse con lo sviluppo di nuove tecnologie quali l'avvento del sistema digitale terrestre, di ispezione e controllo, in ragione dei nuovi compiti attribuiti al Ministero, di revisione, anche per quanto riguarda enti sottoposti alla vigilanza del Ministero nonché studio e ricerca nei settori di intervento del Ministero. Tali incarichi possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

Il comma 4 individua, quali organi tecnici del Ministero, il Consiglio superiore delle comunicazioni: trattasi del Consiglio superiore delle comunicazioni, organo consultivo del Ministro delle comunicazioni, di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 693, così ridenominato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; la Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: organo consultivo del Ministro per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo; la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia che coadiuva il Ministro delle comunicazioni, che la presiede, nella definizione del

programma annuale di emissioni di carte valori postali e degli indirizzi di politica filatelica e marcofilia; l'Unità organizzativa del Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 dicembre 2001 per i compiti previsti dalla "Dichiarazione di Palermo" del 30 giugno 2000; la Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269: trattasi di una commissione composta da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'interno che ha il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo 269 del 2001 concernente le apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Il comma 5 prevede che la modifica dell'assetto organizzativo così delineato possa avvenire attraverso l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 300/99 e successive modificazioni.

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto di cui trattasi è finalizzato a sostituire l'articolo 32 quinquies del decreto legislativo n. 300 del 1999; il comma 1 dell'articolo 32 quinquies come riformulato demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

Il comma 2 del medesimo articolo 32 quinquies riformulato dispone che, per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica

amministrazione". Il medesimo comma prevede, inoltre, che l'Istituto svolga i propri compiti istituzionali attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; che lo stesso Istituto disponga nell'ambito della dotazione organica del Ministero di un apposito contingente di personale, agisca con piena autonomia scientifica e provveda all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Sono, infine, individuati, quali organi dell'Istituto, il Comitato amministrativo, il Comitato tecnico scientifico ed il Direttore.

I riferiti principi trovano giustificazione nei compiti svolti dall'Istituto superiore riguardanti studio, ricerca, sperimentazione, certificazione ed omologazione, normazione tecnica, controllo e sorveglianza del mercato dal punto di vista tecnico, formazione del personale nel campo delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza delle reti e alla tutela delle comunicazioni.

Lo svolgimento di tale attività richiede personale altamente specializzato e una adeguata autonomia sia scientifica, sia contabile, sia organizzativa e amministrativa.

Il comma 3 dell'articolo 32 quinquies riformulato prevede che con i decreti presidenziali, da emanare ai sensi del precedente comma 1, si provvede, altresì, al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, operante presso l'Istituto superiore, istituita con regio decreto n. 2483 del 19 agosto 1923, che offre una specializzazione di grado post universitario ai laureati in ingegneria.

Il comma 2 dell'articolo 4 dello schema prevede che alle prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore nei confronti di terzi

(omologazioni, certificazioni, pareri etcc.) si applicano le disposizioni del successivo articolo 6.

L'articolo 5 demanda a decreti interministeriali comunicazioni – economia e finanze la determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilità, nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio.

L'articolo 6 dispone che con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo si provvede alla individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, nonché alla variazione in aumento delle tariffe previste dai vigenti decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Trattasi del decreto 5 settembre 1995 (G.U. n. 273 del 22 novembre 1995) concernente “Tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi” e del decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, concernente “Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi” in corso di registrazione.

Il comma 2 dell'articolo 6 dispone che, in considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti del Ministero, in particolare, in tema di concessioni, licenze ed autorizzazioni nei settori delle comunicazioni; controllo del mercato e vigilanza sul rispetto delle

normative di settore e applicazione delle sanzioni, nonchè verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate derivanti da prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese per conto terzi, certificate con decreto del Ministro, sia destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio, **ai sensi della vigente normativa (art. 43 l. 449/97).**

L'articolo 7, comma 1, dispone il subentro degli uffici ministeriali, quali individuati dal decreto legislativo, alle preesistenti strutture esistenti per lo svolgimento dei compiti definiti dal decreto medesimo.

Il comma 2 prevede che, in applicazione della nuova disciplina, la dotazione organica sia dirigenziale, sia relativa alle aree funzionali del Ministero, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2000 (G.U. n. 230 del 1 ottobre 2000) ed al DPCM 4 giugno 2001 (G.U. n. 166 del 19 luglio 2001) sia ridotta di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il Servizio di Controllo Interno del Ministero con DM 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale.

Il comma 3 subordina l'immissione del personale della fondazione Ugo Bordoni nei ruoli del Ministero alla conclusione delle procedure di riqualificazione del personale, in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 4 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A) **Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**

1) **Necessità dell'intervento normativo.**

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono determinate dalla necessità di intervenire nella materia disciplinata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla legge 317 del 2001 con il quale, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, è stata attuata la riforma dell'apparato dello Stato prevedendo, tra l'altro, la riorganizzazione dei Ministeri e degli organismi collegati.

2) **Analisi del quadro normativo - Incidenza sulle leggi e regolamenti vigenti.**

La materia oggetto di intervento è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dalla legge 317 del 2001, con il quale è stato definito il quadro organizzativo istituzionale di tutte le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero delle comunicazioni.

Con il predisposto provvedimento si è ritenuto necessario intervenire sull'attuale assetto organizzativo del Ministero delle comunicazioni alla luce dei compiti attribuiti al Ministero stesso dalle numerose

normative intervenute nei settori di competenza (in particolare in tema di concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni, controllo del mercato e vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni, verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni). Entrambi gli aspetti sono analiticamente descritti nella relazione illustrativa.

Il provvedimento demanda al regolamento di cui all'articolo 17, comma 4 bis della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale.

- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di questione rientrante esclusivamente nella competenza dello Stato.

- 5) Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui sopra.

- B) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di provvedimento in esame non introduce definizioni che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse sia nel testo dell'articolato, risultano corretti.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è ritenuto opportuno, nel predisporre il testo, ricorrere all'utilizzo della tecnica della novella legislativa, formulando ogni articolo in modo tale da recare modifiche a corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dalla legge 317/2001.

## SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

- 1) Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Non risultano decisioni della Corte Costituzionale sugli argomenti trattati dal provvedimento de quo, nè giudizi di costituzionalità in corso.

- 2) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano provvedimento legislativi su analoga materia in corso di esame in Parlamento.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
DI RIORGANIZZAZIONE DEL  
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI,  
A NORMA DELL'ART. 1 DELLA L. 6 LUGLIO 2002, N. 137**

Lo schema di provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa sull'organizzazione del Ministero delle Comunicazioni. Ciò esclude pertanto la necessità della formale relazione di cui all'art.3 della legge 208/1999.

Si ritiene tuttavia opportuno fornire alcune indicazioni relative allo schema di decreto legislativo.

L' articolo 7 comma 2 della novella introduce una diminuzione di cinque posti di livello dirigenziale e un aumento di due posti di livello dirigenziale generale. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, lo stesso articolato prevede che l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico per i due nuovi posti di livello dirigenziale di prima fascia è compensata dalla soppressione di cinque posti di funzione dirigenziale di seconda fascia equivalenti sul piano finanziario già conferiti.

Si allega di seguito il prospetto dimostrativo dell'applicazione dell'invarianza della spesa.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
 (inadempimento di spesa in relazione all'istituzione di 2 punti di funzione di 1° fascia e alla contestuale soppressione di 5 punti di funzione di 2° fascia)

IMPORTI ANNUALI

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI 1° FASCIA						
Stipendio tabellare CC.N.L.	RETRIBUZIONE FISSA	Maggiorazione Ind.Pos. ammin. fascia CC.N.L.	TOTALE RETRIBUZIONI FISSA	RETRIBUZIONE VARIABILE secondo contibo indicibile	RETRIBUZIONE RISULTATO secondo contibo indicibile	TOTALE
46.259,00	20.658,00	2.993,00	69.910,00	56.293,00	16.493,70	141.496,50
						SPESA 2 UNITA'
						783.397,00

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI 2° FASCIA

Stipendio tabellare CC.N.L.	RETRIBUZIONE FISSA	TOTALE RETRIBUZIONI FISSA	RETRIBUZIONE VARIABILE	RETRIBUZIONE RISULTATO	TOTALE	SPESA 5 UNITA'
16.157,00	8.780,00	44.932,00	4.600,00	6.700,00	56.232,00	281.160,00

**Schema di decreto legislativo  
di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, a  
norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha designato quale Autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del.....;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del.....;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

emana il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1

Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole "... e delle attività culturali" sono inserite le seguenti "e del Ministero delle comunicazioni;".

#### Art. 2

Modifiche all'art. 32 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1. L'articolo 32 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

"Art. 32 ter (Funzioni)

1. Il Ministero svolge in particolare funzioni **di spettanza statale** nelle seguenti aree, tramite gli organi centrali e gli ispettorati territoriali:

- a) politiche nel settore delle comunicazioni;
- b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, **ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e del Ministro degli Affari esteri;**
- c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;

- d) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
- e) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
- f) emissione delle carte valori postali;
- g) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
- h) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;
- i) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
- l) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;
- m) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;
- n) tutela delle comunicazioni;
- o) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;
- p) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
- q) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;
- r) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;
- s) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale Organismo Nazionale di Standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. **Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e delegate al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ovvero a questo affidate per legge.**
- t) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
- u) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;
- v) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;
- z) espletamento di prestazioni per conto terzi;
- aa) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
- bb) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;
- cc) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;
- dd) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del **Ministero delle attività produttive.**

2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza – ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge.”.

### Art. 3

Modifiche all' art. 32 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 32 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:  
“32 quater (Organizzazione del Ministero) 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale”.
2. Sono uffici centrali:
  - a) il Segretariato generale;
  - b) le direzioni generali, in numero di cinque così individuate:
    1. direzione generale per la gestione delle risorse umane;
    2. direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
    3. direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
    4. direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
    5. direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed **informative**.
3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
  - a) il consiglio superiore delle comunicazioni;
  - b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  - c) la consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

- d) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla "Dichiarazione di Palermo" del 30 giugno 2000;
- e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

5. L'assetto organizzativo di cui ai precedenti commi può essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, **senza oneri aggiuntivi**.

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 32 quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse

1. L'articolo 32 quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. è sostituito dal seguente:

"32 quinquies (Struttura del Ministero). 1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.

2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'art. 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n.

3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni, dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale, agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2."

2. Alle prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nei confronti di terzi si applica l'art. 6 del presente decreto.

#### Art. 5

Centri di responsabilità

1 .Con uno o più decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilità nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio.

## Art. 6

### Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale

1.Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003 concernente "Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi".

2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 come modificato dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, dall'art. 2-bis, comma 10, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il predetto Ministero, **ai sensi della vigente normativa**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 7

Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina transitoria ed entrata in vigore.

1. Gli uffici centrali e gli ispettorati territoriali di cui all'art. 32 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituito dall'art. 3 del presente decreto, subentrano alle preesistenti strutture del Ministero delle comunicazioni, in base ai compiti definiti ai sensi dell'art. 32 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto.
2. La dotazione organica del Ministero, sia dirigenziale, sia relativa alle aree funzionali, è determinata sulla base del D.M. 2 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2000 e del DPCM 4 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, ridotta, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il Servizio di Controllo Interno del Ministero con DM 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale.
3. L'avvio delle procedure relative all'applicazione dell'art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è subordinato alla definizione delle procedure di riqualificazione del personale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a